

VERBALE N. 1/2024 - N. 8 del Libro verbali dell'ASSEMBLEA SOCI (Art.9)

In data 22 Gennaio 2024 alle ore 21:00 si è riunita in **seconda convocazione** (non essendo stato raggiunto nella prima convocazione fissata per le ore 8:00 il quorum costitutivo) l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Terra di Artemide, per email a tutti i soci in data 18 gennaio us col seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2023
3. Modifiche di Statuto
4. Decadenza soci
5. Varie ed eventuali

L'assemblea nomina quale Presidente Massimo Fabbriani e Marigrazia Catania in qualità Segretario.

Si procede alla rilevazione delle presenze dei soci, in proprio e per delega.

Risultano Presenti: 18 presenti soci.

Il Presidente costata e fa constatare l'avvenuta regolare costituzione dell'Assemblea, in conformità all'articolo 8 dello Statuto che prevede in seconda convocazione la validità "qualunque sia il numero degli intervenuti".

OMISSIS

3. Modifiche di statuto

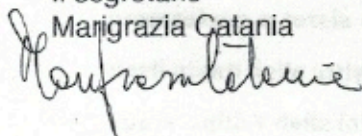
Il Presidente comunica che a seguito della verifica con gli enti preposti (Cesvot e Città metropolitana) sono state riscontrate delle anomalie nel inter che ha portato l'associazione all'iscrizione nel registro Runs; situazione che desta molta contrarietà soprattutto alla luce della spesa sostenuta per il commercialista che avrebbe dovuto provvedere a regola d'arte. Grati per l'aiuto ricevuto dalla funzionaria per gli enti del terzo settore sono stata apportare le modifiche segnalato. Assemblea approva (allegato n. 2). Il presidente delega la Vice presidente per gli adempimenti successivi.

OMISSIS

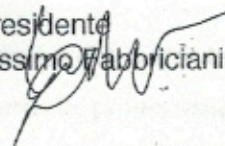
Non essendoci altri argomenti alle ore 22 Il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il presente verbale letto approvato e sottoscritto

Il segretario
Marigrazia Catania



Il Presidente
Massimo Fabbriani



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 23 FEB 2024
N. ESATTI EURO 200 00
IL DIRETTORE
881



Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

STATUTO

ASSOCIAZIONE "Terra di Artemide" APS

Art. 1 Denominazione e sede e durata

Ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni, della Legge 106/2016 e del decreto legislativo 117/2017 e seguenti e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione Sportivo Dilettantistica, di Promozione Sociale, Ente Terzo Settore, denominata **"Terra di Artemide"**.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze e ha durata illimitata.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva a cui è affiliata.

L'Associazione è apolitica ed apartitica e svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione ha come principi ispiratori, l'assenza di fini di lucro e l'esclusivo perseguimento di finalità sportive, ricreative, didattiche e culturali, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, art. 5 comma 1, D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lettera i, art. 5 comma 1, D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t, art. 5 comma 1, D. Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w, art. 5 comma 1, D. Lgs. 117/2017).

Lo scopo dell'Associazione è favorire:

- lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche e di zooantropologia applicata, attraverso la loro promozione, diffusione ed esercizio nei diversi settori, curandone l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento, nonché occupandosi della gestione degli impianti e delle attrezzature;

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 1997, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

- le attività socio-culturali e ludiche volte allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni con particolare riguardo alla relazione interspecifica;
- la tutela e salvaguardia animale;
- la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità in particolare favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali, anche attraverso la realizzazione di progetti pedagogici;
- la propaganda al benessere fisico, spirituale e ambientale;
- il miglioramento delle scelte di vita relative alla salvaguardia e rispetto della natura, dell'ambiente e degli animali, costituendo un punto di incontro tra le persone interessate all'ambiente, alla crescita spirituale ed alla relazione con gli animali;
- la conoscenza dei diritti e delle normative con particolare riferimento al mondo animale e alla relazione uomo - animale, nonché alla legislazione relativa alle attività di volontariato e/o professionali svolte anche nell'ambito del mondo animale;
- il consumo alimentare sano e consapevole, l'educazione alimentare umana ed animale, anche con la formazione di gruppi di acquisto di prodotti cd. "a Km0" e comunque sani e genuini.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale.

Per la realizzazione di suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti attività:

- A) Attività di pet training, servizi di educazione ed istruzione cinofila, corsi per i proprietari ed i conduttori di animali, attività ludiche nonché servizi di dog sitter e pet hosting e comunque di ospitalità di animali di proprietà finalizzati a ridurre le difficoltà che i proprietari di animali incontrano nella vita quotidiana.
 - B) Attività di Educazione Assistita dagli animali secondo l'approccio zooantropologico cognitivo attraverso progetti di zooantropologia didattica rivolti a tutti i bambini e ragazzi in tutti i gradi di scolarità, anche in collaborazione con gli istituti scolastici.
 - C) Divulgazione, progettazione ed attuazione di attività sportive e terapie assistite dagli animali (IAA e AAT dette anche Pet Therapy) improntate all'approccio zooantropologico e rivolte ad utenze socialmente svantaggiate quali ad esempio anziani, disabili, bambini ed in generale a tutti coloro che possono trarre beneficio dalle suddette attività.
 - D) Divulgazione della zooantropologia, anche attraverso progetti di ricerca e studio, attività di pubblicazioni varie e atti relativi alle aree di interesse, anche in collaborazione con altri istituti di ricerca, enti o associazioni.
 - E) Formazione di volontari, operatori e tecnici che possano operare nel settore cinofilo, nonché alla preparazione atletica dei cani e dei loro padroni nell'ambito delle attività cinofile sportive dilettantistiche.
 - F) Organizzazione di eventi ludici e sportivi legati al benessere ed alla fruizione del territorio.
 - G) Ideazione, progettazione e realizzazione di articoli e prodotti di vario genere, gadgets, accessori ed attrezzature con particolare riferimento alla relazione uomo-animale.
 - H) Ogni ulteriore attività, seppure qui non espressamente indicata, anche secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, da svolgersi nel rispetto dei principi democratici, di eguaglianza e libertà.
- Tutte le attività potranno essere diffuse anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, corsi, laboratori, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Potrà inoltre esercitare altre attività diverse da quelle principali così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà praticare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e potrà, altresì realizzare, anche in forma organizzata e continuativa, campagne di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale

Art. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo di Legge.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, senza alcuna distinzione di genere, etnia, idee e religione, che ne condividono lo spirito, gli ideali ed il presente Statuto.

Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante o altro soggetto da esso delegato.

È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. I Soci si distinguono in:

- Soci fondatori: si considerano tali i Soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione, accettando di pagare la quota sociale;
- Soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno morale, professionale od economico alla vita dell'Associazione;
- Beneficiari dell'associazione: si considerano tali coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su richiesta scritta dell'aspirante Socio con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) I dati a norma di legge necessari all'identificazione ed il consenso al trattamento dei dati personali;
- b) dichiarare di attenersi al presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi sociali.

La ratifica dell'ammissione spetta all'Organo di Amministrazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'ammissione a Socio decorre dalla data d'iscrizione nel libro degli associati.

L'eventuale diniego deve essere comunicato e motivato.

L'interessato potrà comunque presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei Soci, nella sua prima riunione utile.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 1997, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

Tutti i Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione;
- visionare i libri associativi e verbali.

Tutti i Soci sono tenuti a prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi sociali, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità. La partecipazione alla vita dell'Associazione e il lavoro volontario a favore dell'Associazione prestato dai Soci sono concordati con l'Organo di Amministrazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, le delibere dell'Organo di Amministrazione e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative annualmente fissate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione e decesso.

1. Il Recesso

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione.

2. L'esclusione

L'esclusione è prevista quando il Socio:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni;
- si renda moroso di oltre 30 (trenta) giorni nel versamento della quota associativa annuale per l'esercizio in corso;
- ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali, morali o all'immagine dell'Associazione, assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi, alimenti e provochi contrasti con gli altri Soci. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al Socio interessato. I Soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento presentando appello all'Assemblea ordinaria dei Soci entro 30 (trenta) giorni dalla data di delibera.

3. Il decesso

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art. 6 Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di Amministrazione;
- L'Organo di controllo (se obbligatorio);
- Il Revisore legale dei conti (se obbligatorio).

Al sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Art. 7 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario o del Bilancio e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta di due membri dell'Organo di Amministrazione o di almeno un terzo dei Soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato ai Soci con mezzo probatorio. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci iscritti nel libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione purché in regola con il pagamento delle quote associative anche se iscritti da meno di tre mesi; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega scritta ed a ciascun Socio sono consentite al massimo tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per voto palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) nominare e revocare i componenti degli Organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio e il Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- f) approvare gli eventuali Regolamenti interni;
- g) individuare eventuali attività diverse esperibili secondo l'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- h) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto o dai Regolamenti alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato. In ogni Assemblea è redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall'altra. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione dei punti h), ed i), e sia in prima che in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per la modifica dello Statuto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, alla presenza dei 2/3 degli associati con diritto di voto, in seconda convocazione, alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto.

Al sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, alla presenza dei 3/4 degli associati con diritto di voto, in seconda convocazione, alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto.

L'associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

Art. 8 Organo di amministrazione

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, quando nominato, è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri, il Consiglio rimane valido finché restano in carica tre membri. Qualora rimangano in carica meno di tre membri, il Presidente o il Vicepresidente procederà con sollecitudine, alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, all'Organo di Amministrazione:

- a) decidere circa l'amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate dell'Associazione;
- b) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci e il bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- e) delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più amministratori, fissandone i limiti nell'atto di delega (nel caso di organo collegiale);
- f) nominare facoltativamente, tra i Soci esterni ad esso, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dall'Organo di Amministrazione stesso;
- g) redigere i Regolamenti interni da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci;
- h) predisporre modifiche dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) deliberare sull'esclusione degli associati con le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, se eletto, si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi in forma scritta, anche telematica, almeno cinque giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri.

Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 9 Presidente e Vicepresidente

Al sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, se eletto, e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitarne i poteri.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora l'incarico di Presidente si renda vacante, il Vicepresidente ne assume le funzioni sino alla prima Assemblea dell'Organo di Amministrazione successiva.

Art. 10 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conserva i contratti e gli ordinativi.

Il Tesoriere, se nominato, è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, incassa le quote sociali e i vari contributi, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i rendiconti secondo le indicazioni impartite dall'Organo di amministrazione.

Art. 11 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Laddove ricorrano le condizioni di legge è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro dall'Assemblea dei Soci, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutariamente previste.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 1975, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Art. 14 Rendiconto economico-finanziario / Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio (30 aprile) l'Organo di Amministrazione predisporrà il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e del Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale consuntivo, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 Libri sociali

L'Associazione, a cura dell'Organo di Amministrazione nella persona del Segretario, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione inoltre, a cura dell'Organo a cui si riferiscono, deve tenere i seguenti libri:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che risponderà sempre per iscritto proponendo una data e un orario di accesso entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Art. 17 Volontari

I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 18 Lavoratori

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 19 Estinzione o scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, ex D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 Clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia, i Soci s'impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria, per le questioni non risolubili dagli Organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti, più un terzo di comune accordo.

Art. 21 Clausola integrativa denominazione APS

La locuzione "APS" verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, una volta acquisita la qualificazione di Associazione di promozione sociale attraverso l'iscrizione al registro delle APS.

Art. 22 Clausola integrativa denominazione Ente del terzo settore

La locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo ETS verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, una volta acquisita la qualificazione di ETS attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Art. 23 Disposizioni finali

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

3. Modifiche di Statuto

Il Presidente comunica che, in seguito alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono state approvate le modifiche allo Statuto dell'Associazione, che sono state redatte dalla scrivente, in conformità con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e, in conformità con l'articolo 3 dello Statuto, che prevede in materia di approvazione del Statuto, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara la fine della riunione.

Il presente verbale letto e approvato.

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

Il segretario

3 881 23/02/2024

0,00
200,00 **TZM24L000881000HH**
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM